

Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali

La valutazione dell'allievo è di esclusiva competenza del Consiglio di classe. Essa deve scaturire da una serena ed equilibrata analisi delle proposte di voto presentate dai singoli docenti e sostenute da un giudizio motivato. Le proposte di voto devono prendere in considerazione tutto il processo evolutivo del profitto scolastico dell'allievo, tenendo conto dei seguenti elementi:

- grado di acquisizione delle conoscenze iniziali;
- obiettivi raggiunti in itinere;
- recupero delle carenze avvenuto al termine degli interventi di sostegno e/o recupero;
- grado di conseguimento degli obiettivi finali indicati dal docente nella sua programmazione didattica-annuale.

Vengono promossi quegli studenti che, ad insindacabile giudizio del Consiglio di classe, siano in grado di frequentare con profitto la classe successiva.

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo pentamestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo (art.6, comma 2, O.M. 92/07).

- La fase degli scrutini conclusivi è uno dei momenti qualificanti dell'anno scolastico, poiché costituisce la naturale verifica collegiale degli esiti del processo di insegnamento-apprendimento. In quanto tale la valutazione degli alunni non può non considerare con la dovuta attenzione i risultati effettivi, in termini di conoscenze e competenze, raggiunti dagli alunni.

Premesso che il Consiglio di classe potrà procedere alla **valutazione per l'ammissione alla classe successiva solo per gli studenti che abbiano frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale di insegnamento**, fatte salve le seguenti possibili deroghe (gravi motivi di salute e/o motivi familiari gravi e/o particolari situazioni- tutte debitamente documentate),ferma restando la completa autonomia di giudizio di ciascun Consiglio di classe, **il Collegio dei docenti indica come criteri orientativi i seguenti :**

A)ammissione alla classe successiva per gli alunni il cui giudizio del Consiglio di classe è positivo e che conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (Art. 4, c. 5 del DPR 122/09)

B)non ammissione alla classe successiva per gli alunni che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione (art.6, comma 5, O.M. 92/07).

Per un giudizio di **non ammissione** si prendono in considerazione i seguenti **indicatori di segno negativo**:

- a) Insufficienze gravi e/o diffuse che segnalano il mancato conseguimento degli obiettivi minimi in quelle discipline
- b) Metodo di studio inadeguato
- c) Persistenza di carenze pregresse
- d)Consistenza delle lacune tale da pregiudicare la possibilità di recupero e, quindi, di raggiungere una preparazione idonea al proficuo proseguimento degli studi nella classe successiva
- e) Impegno discontinuo e frammentario
- f) Iniziative di sostegno/recupero con esiti negativi

Il Collegio dei docenti,

pur nel rispetto dell'autonomia dei Consigli di classe – che restano l'organo decisionale per quanto riguarda la valutazione – e comunque ammettendo decisioni eccezionali in taluni casi particolari, debitamente motivati, stabilisce i seguenti criteri orientativi di uniformità nell'assunzione delle deliberazioni di

non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato:

per le classi prime: in presenza di

- **QUATTRO insufficienze di cui una grave o**
- **TRE insufficienze gravi**

per le classi seconde: in presenza di

- **QUATTRO insufficienze non gravi o**
- **TRE insufficienze gravi**

per le classi terze e quarte: in presenza di

- **TRE insufficienze di cui almeno una grave e persistenti dagli anni precedenti documentate dall'assegnazione del debito formativo nell'anno o negli anni precedenti**
- **TRE insufficienze gravi**

c) sospensione del giudizio.

Si procederà alla sospensione del giudizio e contestualmente alla formulazione di una motivata deliberazione per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione (art. 4, c. 6 del DPR 122/09).

Viene altresì compilata una comunicazione alla famiglia contenente un'analitica descrizione dei risultati conseguiti e delle motivazioni per le quali si è giunti a tale determinazione, le modalità di recupero stabilite, il relativo calendario dei corsi che si svolgeranno nei mesi estivi a cui seguirà lo studio autonomo individuale e le successive prove di verifica cui l'alunno sarà sottoposto.

Queste ultime si svolgeranno a partire dal 1 settembre su criteri suggeriti dai Coordinamenti Disciplinari e adottati dai Consigli di Classe, utilizzando i tempi strettamente necessari e saranno seguite dagli scrutini atti al riesame dei giudizi "sospesi".

INTEGRAZIONE SCRUTINI FINALI

Alle decisioni di ammissione alla classe successiva dopo le verifiche di settembre concorrono tutti gli elementi utili dell'intero anno scolastico. In particolare potrà essere espresso un giudizio di positività anche in presenza di sufficienze non piene, purché frutto di impegno costante e soprattutto di evidente recupero rispetto alle situazioni di partenza.

Al termine delle prove di verifica di cui sopra a settembre, il Consiglio di Classe valuterà nuovamente la situazione formativa complessiva dello studente e deciderà per la promozione nel caso siano emersi elementi tali da poter garantire un proficuo inserimento nella classe successiva. In caso contrario lo studente non verrà ammesso alla classe successiva.

Per le decisioni di **non ammissione alla classe successiva** si prenderanno in considerazione i medesimi indicatori di segno negativo già considerati negli scrutini di giugno. In particolare a tale impegnativa decisione dovranno concorrere (analogamente a quanto stabilito per giugno) la consistenza e la persistenza di lacune tali da pregiudicare la possibilità di recupero e, quindi, di inserimento fattivo nella classe successiva.

